



comer industries

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**del consiglio di amministrazione di Comer Industries S.p.A. sul progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco B.V. in Comer Industries S.p.A., ai sensi dell'articolo 2501-quinquies codice civile e dell'articolo 8 del D.lgs. n. 108 del 30 maggio 2008**

Cari soci,

in conformità all'articolo 2501-quinquies del codice civile italiano (di seguito "**C.c.**"), all'articolo 8 del D.lgs. n. 108 del 30 maggio 2008, sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione (la "**Fusione**" o l'"**Operazione**") di WPG Holdco B.V. ("**WPG**" o la "**Società Incorporanda**") in Comer Industries S.p.A. ("**Comer**" o la "**Società Incorporante**", oppure – a seguito dell'efficacia della Fusione – la "**Società Risultante dalla Fusione**"), società con azioni quotate su Euronext Growth Milan ("**Euronext Growth Milan**"), sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.. La presente relazione ha lo scopo di illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione.

## ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE SUE MOTIVAZIONI

### Descrizione generale dell'Operazione

L'Operazione che si intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci è la fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG in Comer. L'Operazione fa seguito all'avvenuta acquisizione, in data 1° dicembre 2021, del 100% delle azioni rappresentative del capitale sociale di WPG da parte di Comer e prevede l'incorporazione di WPG in Comer e la conseguente estinzione di WPG. A partire dalla Data di Efficacia della Fusione (come di seguito definita), Comer subentrerà a WPG in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima ivi compresi i rapporti processuali, in tutte le attività e passività, i diritti e gli obblighi e, quindi, a mero titolo esemplificativo, nella titolarità di tutti i relativi beni materiali ed immateriali, crediti, debiti maturati o a scadere e, più in generale, nell'intero patrimonio di WPG. La Società Incorporanda è una società disciplinata dalla legge olandese e, pertanto, la fusione per incorporazione di WPG in Comer integra un'ipotesi di "fusione transfrontaliera" ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 e della successiva direttiva 2017/1132/CE del 14 giugno 2017 e le società partecipanti alla fusione hanno caratteristiche legali tali per cui è possibile eseguire tra le medesime la fusione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 108/2008 (il "**Decreto Attuativo**") e della sezione 2:333 del codice civile olandese. Pertanto, l'operazione di Fusione per incorporazione dovrà essere portata a termine nel rispetto delle leggi italiane e olandesi.



comer industries

## **Descrizione dei soggetti coinvolti e delle loro attività**

### Società Incorporante

**Comer Industries S.p.A.** è iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia, n. iscrizione e codice fiscale 07210440157, n. P.IVA 01399270352 R.E.A. RE - 182220.

<i>Denominazione</i>	Comer Industries S.p.A.
<i>Tipo</i>	Società per azioni
<i>Sede legale</i>	Via Magellano, 27 (42046), Reggiolo (RE)
<i>Capitale sociale</i>	Euro 18.487.338,60 interamente versato
<i>Legge regolatrice</i>	Italiana

*Oggetto Sociale:* "la progettazione e produzione di sistemi di ingegneria per la trasmissione di potenza, ed in particolare si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di trasmissioni meccaniche, idrostatiche, elettriche e sistemi mecatronici, nonché di applicazioni e dispositivi per macchine operatrici agricole, industriali e del settore automobilistico; la Società potrà inoltre conseguire ed acquistare brevetti e marchi per le costruzioni meccaniche in genere ed in particolare di applicazioni di qualsiasi specie, anche oleodinamiche ed elettroniche, nonché eseguire studi inerenti alle costruzioni stesse, esclusa ogni attività di natura professionale [...]".

### Società Incorporanda

**WPG Holdco B.V.** è iscritta nella Camera di Commercio olandese al n. 74130234.

<i>Denominazione</i>	WPG Holdco B.V.
<i>Tipo</i>	Società privata a responsabilità limitata ("besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid")
<i>Sede ufficiale statutaria</i>	Amsterdam, Paesi Bassi
<i>Sede legale</i>	Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, Paesi Bassi
<i>Capitale sociale</i>	Euro 100 interamente versato.
<i>Legge regolatrice</i>	Olandese

*Oggetto Sociale:* "(a) incorporare, partecipare in qualsiasi modo a, gestire, supervisionare imprese e società; (b) finanziare imprese e società; (c) prendere in prestito, prestare e raccogliere fondi, compresa l'emissione di obbligazioni, cambiali obbligazioni, cambiali o altri titoli o prove di indebitamento, nonché la stipula di accordi in relazione alle suddette attività; (d) fornire consulenza e servizi a imprese e società con le quali la Società forma un gruppo e a terzi; (e) concedere garanzie, vincolare la Società e dare in pegno i suoi beni per obblighi della Società, delle società del gruppo e/o di terzi; (f) acquisire, alienare, gestire e sfruttare beni



immobili registrati e oggetti di proprietà in generale; (g) commerciare in valute, titoli e beni in genere; (h) sviluppare e commerciare brevetti, marchi, licenze, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale; (i) svolgere ogni e qualsiasi attività di natura industriale, finanziaria o commerciale, e fare tutto ciò che è connesso o può essere utile a tale scopo, il tutto da interpretarsi nel senso più ampio possibile”.

### **Principali aspetti giuridici dell’Operazione**

Quanto ai profili tecnico-giuridici dell’Operazione, si precisa quanto segue:

- (i) considerando che la Società Incorporante possiede l’intero capitale sociale della Società Incorporanda, la Fusione avverrà mediante l’annullamento di tutte le azioni di WPG senza alcun aumento di capitale da parte della Società Incorporante, né emissione di nuove azioni, né assegnazione di azioni in sostituzione delle partecipazioni detenute nella Società Incorporanda, le quali verranno quindi annullate senza concambio in esito alla Fusione;
- (ii) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6 del Decreto Attuativo, il progetto comune di fusione transfrontaliera è approvato negli stessi termini dai competenti organi delle società partecipanti alla Fusione e contiene, oltre a quanto richiesto dalla normativa italiana e olandese, anche menzione dei seguenti ulteriori elementi:
  - (a) la legge regolatrice di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione;
  - (b) menzione della circostanza che non ricorrono vantaggi a favore dei membri degli organi amministrativi e di controllo delle società partecipanti all’Operazione;
  - (c) menzione della circostanza che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 19, comma 1, del Decreto Attuativo relativi alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Incorporante;
  - (d) le probabili ripercussioni della Fusione sull’occupazione;
  - (e) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante;
- (iii) ancorché Comer, nel contesto e anche ai fini dell’acquisizione del 100% del capitale di WPG abbia contratto dell’indebitamento, l’articolo 2501-bis C.c. non si applica alla Fusione, come espressamente previsto all’articolo 4, comma 3, del Decreto Attuativo;
- (iv) ai sensi dell’articolo 2505 C.c. e dell’articolo 2:333 del codice civile olandese:
  - (a) il progetto di fusione non deve fornire indicazione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle azioni risultanti dal processo di fusione e della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili (come sarebbe richiesto dall’articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), C.c., qualora non si applicasse l’articolo 2505 C.c.);
  - (b) non è necessario acquisire la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all’articolo 2501-sexies C.c., dal momento che non vi sarà alcun concambio;
  - (c) non è altresì necessaria la redazione della relazione degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies C.c.;
  - (d) infine, non sarebbe neppure necessaria la redazione della relazione illustrativa



comer industries

del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2501-quinques C.c. Tuttavia, trattandosi di fusione transfrontaliera, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 8 del Decreto Attuativo, al fine di recare un'informativa puntuale ai propri Soci e al mercato in generale sulle caratteristiche dell'Operazione, l'odierno consiglio di amministrazione di Comer Industries S.p.A. ha redatto la presente relazione illustrativa della Fusione.

In applicazione analogica di quanto disposto dall'art. 2505-bis del codice civile (relativo alla incorporazione di società partecipate almeno al 90%), non si è proceduto alla redazione, per la Società Incorporante, della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater del codice civile (Massima 180 del Consiglio notarile di Milano). Per il rispetto della legge olandese applicabile, la Società Incorporanda ha, invece, predisposto la situazione patrimoniale infrannuale della stessa Società Incorporanda al 30 novembre 2021.

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, C.c., la Fusione avrà effetto dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dall'articolo 2504 C.c oppure dalla data successiva che sarà prevista nell'atto di fusione (la "**Data di Efficacia della Fusione**").

Ai fini del bilancio d'esercizio, in applicazione (se del caso) del combinato disposto degli articoli 2504-bis, comma 3, C.c. e 2501-ter, comma 1, n. 6), C.c., si precisa che le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate alla Società Incorporante con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986.

### **Motivazioni dell'Operazione**

L'Operazione consiste, come detto, nella fusione per incorporazione da parte dell'Incorporante della Incorporanda, con conseguente passaggio in capo all'Incorporante tanto del complesso dei beni giuridici quanto di tutti i rapporti in essere presso l'Incorporanda e fa seguito all'operazione di acquisizione, da parte di Comer, del 100% del capitale sociale di WPG, perfezionatasi in data 1° dicembre 2021.

In tale contesto, l'Operazione di Fusione in esame intende conseguire la migliore efficienza gestionale e la massima semplificazione amministrativa (mediante la riduzione di adempimenti societari, la razionalizzazione degli organi sociali e la concentrazione dei controlli legali e contabili), con conseguenti risparmi di costi e tempi nello svolgimento delle attività caratteristiche delle società partecipanti alla Fusione. La Fusione, infatti, semplificherà l'attuale catena di controllo facente capo a Comer, con eliminazione dei costi e delle duplicazioni connessi al mantenimento all'interno del gruppo di subholding intermedie quale è attualmente WPG. Gli effetti attesi dell'Operazione in questione possono così sintetizzarsi: (i) diminuzione dei costi di struttura; (ii) semplificazione dei flussi finanziari; (iii) semplificazione della struttura societaria del gruppo anche in un'ottica di sempre maggiore trasparenza verso il mercato; (iv) rafforzamento della struttura economico-patrimoniale di Comer.



## **2. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE**

Come sopra detto, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate alla Società Incorporante dalla Data di Efficacia della Fusione. Da tale data decorreranno altresì gli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917/1986.

## **3. FORMA E MODIFICHE STATUTARIE**

Alla data di efficacia della Fusione, la Società Risultante dalla Fusione conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria. Non è prevista, inoltre, alcuna modifica dello statuto sociale vigente della Incorporante e, pertanto, lo statuto della Società Risultante dalla Fusione sarà quello attuale della Società Incorporante.

## **4. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA SUI SOCI, SUI CREDITORI E SUI LAVORATORI**

### **4.1 Conseguenze sui soci**

Gli azionisti di Comer non subiranno alcuna conseguenza diretta derivante dalla realizzazione dell'Operazione. Infatti, per effetto della stessa non si verificheranno i presupposti del diritto di recesso né muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporanda interamente partecipata dalla Società Incorporante.

Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli azionisti di Comer i diritti collegati allo *status soci* e le modalità di esercizio degli stessi, rimanendo la Società Incorporante soggetta alla legge italiana e quotata sul Euronext Growth Milan anche a valle dell'efficacia della Fusione.

### **4.2 Conseguenze sui creditori**

Per effetto della Fusione tutti gli elementi dell'attivo e del passivo della Società Incorporanda saranno automaticamente trasferiti alla Società Incorporante e, pertanto, tutti i creditori della Società Incorporanda diventeranno creditori della Società Incorporante. Non sono previsti impatti della Fusione sui diritti dei creditori di Comer. La Società Incorporanda, infatti, è una mera *sub-holding* di partecipazioni e la sua incorporazione in Comer non comporterà alcun decremento delle garanzie patrimoniali complessive al momento offerte da Comer.

I creditori di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione potranno eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall'articolo 2503 C.c e da quanto previsto, in tema di protezione dei creditori, dalla legge olandese.

### **4.3 Conseguenze sui lavoratori**



comer industries

La Società Incorporanda non ha dipendenti, nè la Fusione avrà alcun impatto sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale. Inoltre, poiché la Società Incorporanda non ha dipendenti, non si applicherà la procedura prevista dall'articolo 47 della legge 29/12/1990 n. 428 e dall'articolo 2:333k del codice civile olandese.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Attuativo, la presente relazione illustrativa del Progetto di Fusione verrà inviata ai rappresentanti dei lavoratori di, almeno trenta giorni prima dell'approvazione definitiva del progetto comune di Fusione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società Incorporante.

In ogni caso, il perfezionamento della Fusione non comporterà alcuna modifica sui rapporti di lavoro attualmente in essere tra Comer e i propri dipendenti, né sono previste ripercussioni della Fusione sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante e del gruppo in generale.

Infine, si precisa che l'articolo 19 del Decreto Attuativo disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella Società Incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, sia la Società Incorporante sia la Società Incorporata non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. m), del d. Lgs. 19 agosto 2005, n. 108.

Comer Industries S.p.A.

---

Il Presidente del consiglio di amministrazione